REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 09/EL
Protocollo n. 11398/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 28 marzo 2012
TRASMESSA VIA MAIL

oggetto: Elezioni amministrative 2012. Propaganda elettorale.

In vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 6 e 7 maggio, richiamata integralmente la precedente circolare n. 03/EL, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile*
2. *Propaganda mediante affissioni e adempimenti dei comuni in ordine all'assegnazione degli spazi*
3. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e gazebo*
4. *Lancio o getto di volantini*
5. *Riunioni di propaganda elettorale*
6. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
8. *Sanzioni*
9. *Pubblicità delle spese elettorali e limitazioni alle spese per la campagna elettorale*
10. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti ed agevolazioni postali e fiscali*

1. – RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE UTILE

Come già ricordato nella circolare n. 03/EL, il legislatore regionale, al fine di conseguire un contenimento di spesa ed una semplificazione in materia di procedimento elettorale, ha esteso la disciplina in materia di propaganda elettorale prevista dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 per le elezioni regionali, alle elezioni comunali e provinciali [articolo 13, commi 78 e 79, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (finanziaria regionale per il 2012)].

Le norme ivi contenute sono finalizzate a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro. In particolare, l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007 prevede che, a decorrere dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni, e quindi **da venerdì 6 aprile 2012, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune,** salve le deroghe previste per le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, nonché per i gazebo, di cui si dirà nel prosieguo.

Occorre ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28/2007 *"Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del* ***committente***

responsabile". La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 2.000.

In materia di propaganda, va richiamato anche il **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali** 7 settembre 2005, recante *"Misure in materia di propaganda elettorale"*, in quanto nello stesso vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Inoltre, si richiama l'attenzione degli operatori sulla normativa in materia di par condicio (legge 22 febbraio 2000, n. 28), in quanto la stessa vieta, a partire dal 45° giorno antecedente il voto, la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della par condicio stessa (si veda il comunicato stampa del CO.RE.COM. FVG di data 21 marzo 2012, scaricabile dal sito www.corecomfvg.it).

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175 ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Per ogni ulteriore informazione in tema di propaganda elettorale, si rimanda alla pagina dedicata presente nel Portale delle Autonomie locali, alla quale è possibile accedere anche dal Portale della Regione all'indirizzo http://www.regione.fvg.it, selezionando la voce "Elezioni" nell'elenco delle materie presenti sulla barra posta in cima alla pagina (La Regione dalla A alla Z).

2. – PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI E ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti e gli altri stampati di propaganda elettorale, compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Come sopra ricordato, a partire del 30° giorno antecedente la votazione, l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi individuati a tal fine dalla Giunta comunale.

Infatti, spetta alla **Giunta comunale**, entro il 30° giorno antecedente il voto, **individuare gli spazi** da destinare all'affissione in base alla popolazione residente (articolo 72, comma 2, della legge regionale 28/2007), nel rispetto dei seguenti parametri:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;

da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.

Rispetto a quanto precedentemente previsto dalla normativa nazionale, vi è un aumento del numero massimo degli spazi nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, ove gli spazi passano da 20 a 25 e un aumento del numero minimo degli spazi nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, ove gli spazi passano da 20 a 25 (Comune interessato Gorizia che dovrà pertanto adeguarsi).

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unica unità. **Si raccomanda, comunque,**

particolare attenzione nel posizionamento dei tabelloni, affinché i manifesti siano ugualmente e chiaramente visibili dai cittadini.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 **spetta** poi **al Responsabile dell'Ufficio elettorale** delimitare e **ripartire gli spazi di propaganda** elettorale, **entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse** da parte della competente Commissione elettorale circondariale.

Sul punto, si ricorda che per la tornata elettorale 2012, in applicazione del decreto legge 27 febbraio 2012, n. 15, **i termini di presentazione delle candidature sono stati anticipati** al 34° e 33° giorno antecedente la data delle elezioni e pertanto le candidature ammesse potranno essere comunicate al Responsabile dell'Ufficio elettorale dalla Commissione elettorale circondariale prima del 30° giorno antecedente il voto. Pertanto, si rappresenta l'opportunità che la Giunta comunale adotti la delibera che individua gli spazi da destinare alle affissioni in tempo utile affinché il Responsabile dell'ufficio elettorale possa assegnare gli spazi entro i termini previsti dalla legge.

Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse.

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista. L'ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature. In applicazione della legge regionale 28/2007, le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al Sindaco cui sono collegate.

Si ricorda che la legge regionale 28/2007 non prevede l'assegnazione di spazi a soggetti che non partecipano direttamente alle elezioni ovvero i c.d. "fiancheggiatori". Viene meno pertanto tutta l'attività volta a raccogliere le richieste dei fiancheggiatori e a distribuire tra gli stessi gli spazi di propaganda elettorale indiretta.

Dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;

b) l'affissione o l'esposizione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, salvo le deroghe previste per le sedi dei partiti, dei comitati elettorali e per i gazebo.

3. – PROPAGANDA A CARATTERE FISSO E PROPAGANDA MOBILE – COMITATI ELETTORALI E GAZEBO

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 6 aprile 2012** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi **ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili**.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei **comitati elettorali e dei gazebo**, si ricorda che la normativa regionale introduce rilevanti novità.

Rispetto ai **comitati elettorali**, l'articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007, consente **l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.**

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzazione dei **c.d. gazebo**, si ricorda che la legge regionale 28/2007 prevede espressamente **la possibilità**, per rendere più agevole l'esercizio della propaganda, **di allestire postazioni temporanee o mobili, sulle quali è altresì ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale** (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007).

4. – LANCIO O GETTO DI VOLANTINI

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero **da venerdì 6 aprile** – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.**

5. – RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le **riunioni elettorali** ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali **non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore** almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi **un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico**, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. – CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LE RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1° MAGGIO

In relazione alle festività del 25 aprile e 1° maggio si ricorda che il Ministero dell'interno, affrontando la questione in relazione a precedenti tornate elettorali, ha precisato che *"(...) le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei lavoratori (1° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, purché non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale."*.

7. – PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI DI VOTAZIONE – C.D. "SILENZIO ELETTORALE"

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione (**da sabato 5 a lunedì 7 maggio**) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il **c.d. silenzio elettorale** (articolo 75 della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quelli della votazione:

a) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;

b) **la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini**;

c) **i comizi e le riunioni** di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 5 maggio non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 4 maggio.

8. – SANZIONI

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono **disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.**

La novità più rilevante di cui tenere conto è che spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. **Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni**.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:

a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;

b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;

d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;

e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

9. – PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI E LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale al comma 1 prevede:

"*1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.*"

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell'ente locale:

a) nei comuni con **popolazione inferiore a 10.000 abitanti** per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale **non è prevista alcuna pubblicità** delle spese elettorali;

b) nei comuni con popolazione **superiore a 10.000 abitanti è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati.** Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste.

È inoltre **applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative** la norma di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone **l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a euro 50.000,00**. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui il quale ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre infine operare un richiamo alla disciplina che prevede l'obbligo di **rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale limitatamente ai comuni capoluogo di provincia** (combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4 e 5 e 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441).

Il citato articolo 2 legge della 441/1982 prevede che i candidati eletti, entro tre mesi dalla proclamazione, depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). I comuni capoluogo di provincia sono tenuti, pertanto, a regolamentare la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d'inadempienza.

In merito alle spese per la campagna elettorale, si ricorda che **per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali non si applicano le limitazioni previste per la campagna elettorale** per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, né quelle previste dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 per la campagna elettorale per le elezioni regionali.

In particolare, non si applicano le norme che prevedono l'obbligo di individuare un mandatario responsabile della raccolta dei fondi, né quelle che prevedono la presentazione di un rendiconto da sottoporre al controllo del Collegio regionale di garanzia; inoltre, **i candidati alle prossime elezioni comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa** per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.

10. – DISPONIBILITÀ DEI LOCALI COMUNALI PER PARTITI E MOVIMENTI ED AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 515/1993, applicabile anche alle elezioni amministrative in virtù del successivo articolo 20, **i comuni sono tenuti**, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a **mettere a disposizione**, in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i **locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.**

Inoltre, in applicazione degli articoli 17, 18 e 20 della medesima legge 515/1993, nei trenta giorni che precedono il voto, sono accordate **tariffe postali agevolate** per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito delle Poste, possono essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si ricorda inoltre che nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota **IVA agevolata del 4%** per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei comuni interessati
Partiti della Regione.

e, p.c.

Presidenza della Regione – Ufficio stampa
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Co.re.com FVG